

Classificazione:**Processo:** aziende**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi entrate 2017**Sottofascicolo:** autoliquidazione**Internet:** sì**Altri uffici:** sì**Minisito:** sì

Alle strutture centrali e territoriali

Oggetto: Autoliquidazione 2016/2017. Istruzioni.

Si forniscono le istruzioni relative all'autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017, riepilogando le scadenze degli adempimenti e i servizi da utilizzare nonché le percentuali dell'addizionale Fondo amianto e delle riduzioni contributive a legislazione vigente.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all'autoliquidazione 2016/2017 versione del 10.1.2017, pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – premio assicurativo – Autoliquidazione¹, in sostituzione della precedente versione del 30.12.2016, aggiornata con la misura della riduzione per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari per l'anno 2017 (legge 232/2016, comma 431). Con l'occasione è stata aggiornata la decorrenza dal 1° luglio 2017 (decreto-legge 244/2016, art. 6, comma 6) delle verifiche previste per gli aiuti di Stato attraverso l'accesso al Registro nazionale di cui all'art.52 della legge 234/2012.

A seguito dell'integrazione dei servizi istituzionali del settore navigazione e pesca marittima nei sistemi dell'Inail, illustrata nella circolare 35/2016, da quest'anno le imprese armatoriali devono effettuare l'autoliquidazione per le PAN/certificati con i nuovi servizi online in www.inail.it ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite F24.

A. RIEPILOGO SCADENZE E SERVIZI

Fermo restando il termine del **16 febbraio 2017** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2016² è il **28 febbraio 2017**.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici *ALPI online*, che calcola anche il premio dovuto, e *Invio telematico Dichiarazione Salari*. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2016/2017 da indicare nel modello F24 è **902017**.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il nuovo servizio online "*Invio retribuzioni e calcolo del premio*". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello

¹ <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html>

² Art.28, comma 4, d.p.r. 1124/1965.

F24. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il *certificato di assicurazione dell'equipaggio*.

Si ricorda alle imprese armatrici la documentazione da allegare tramite la specifica funzione prevista nei servizi on line in occasione dell'autoliquidazione 2016-2017:

Certificato	Allegati
Nave	elenco nominativi palombari e sommozzatori; elenco nominativi personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia.
Ruolo unico	consistenza della flotta
Comandata	elenco nominativi personale assicurato.
Concessionari	elenco nominativi personale assicurato.
Prove in mare	elenco nominativi personale assicurato.
Tecnici ispettori	elenco nominativi personale assicurato.
Appalti officina	elenco nominativi personale assicurato.

Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli apposti servizi online di "Armo/Disarmo-Assicurazione"³ le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato⁴.

Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2016, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro⁵, è pari allo **0,55%**.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2016/2017, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo⁶ e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione⁷:

³ Circolare n. 35/2016

⁴ art.44, comma 3, d.p.r. 1124/1965, come modificato dall'art.59, comma 19, legge 449/1997 e integrato dall'art.55, comma 5, legge 144/1999.

⁵ www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

⁶ Art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo."

⁷ Art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 3-quater del decreto-legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2017	16 febbraio 2017	0
2°	16 maggio 2017	16 maggio 2017	0,00134110
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00272740
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00411370

Per i datori di lavoro titolari di PAT, che avendo iniziato l'attività a fine 2016 devono effettuare l'autoliquidazione entro il 16 giugno 2017, versando la I e la II rata entro tale data senza interessi, i coefficienti da applicare alla III e IV rata sono i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1° e 2°	16 giugno 2017	16 giugno 2017	0
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00091918
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00230548

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2017, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l'intero anno) devono inviare all'Inail **entro il 16 febbraio 2017** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio "*Riduzione Presunto*", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2017 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2016, salvo i controlli che l'Istituto intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l'analogo servizio "*Riduzione presunto*" per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel "*fascicolo aziende*" le *comunicazioni delle basi di calcolo*⁸ per l'autoliquidazione 902017, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi "*visualizza basi di calcolo*" e "*richiesta basi di calcolo*" e per le PAN il servizio "*visualizzazione elementi calcolo*".

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.".

⁸ art.28, comma 3, d.p.r. 1124/1965, come modificato dall'art.21, comma 1, lett. a), d.lgs. 151/2015 e circolare 88/2015.

B. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL 2016

La legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, ha convertito con modificazioni il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ha aggiunto, dopo l'allegato 1 contenente l'elenco dei Comuni colpiti dal predetto sisma, l'allegato 2 in cui sono elencati i Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

La sospensione prevista per il sisma del 24 agosto 2016 è stata diffusamente illustrata nella circolare 41/2016 alla quale si fa integrale rinvio. Per quanto riguarda la sospensione per il sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 si anticipano le indicazioni contenute nella circolare in corso di emanazione.

L'articolo 48, comma 13, del decreto legge 189/2016, come modificato dalla legge di conversione 229/2016, dispone che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Con riguardo ai Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 indicati nell'allegato 2, l'articolo 1, comma 1, del decreto legge come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che *"Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti"*.

Ancorché la norma abbia tralasciato di includere l'Inail tra i soggetti a cui trasmettere la dichiarazione di inagibilità, la presentazione della stessa costituisce condizione per applicare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e pertanto gli interessati sono tenuti a trasmetterla alla competente Sede dell'Inail.

L'articolo 48, comma 14, stabilisce infine che *le disposizioni di cui (...) al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2.*

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 28 febbraio 2017 e a quello per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2017 fissato al 16 febbraio 2017.

Per quanto riguarda i versamenti, ricade nel periodo di sospensione il premio di autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.

Come già precisato nella circolare 41/2016, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei territori indicati negli allegati citati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

In caso di aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma, mentre deve essere inviata la denuncia annuale di tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte per l'anno 2016 entro il 28 febbraio 2017.

Analogamente, le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti e devono inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l'anno 2016 indicando le retribuzioni per tutte le PAT presenti nelle basi di calcolo. Entro il 16 febbraio 2017 i datori di lavoro in discorso devono inviare anche le eventuali comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte.

Possono inoltre usufruire della sospensione anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti dal sisma assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12/1979 a condizione che:

- abbiano conferito delega espressa al professionista in data anteriore rispettivamente al 24 agosto 2016 o al 26 ottobre 2016 e tale circostanza risulti dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008
- il professionista abbia eletto domicilio professionale rispettivamente prima del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016 nei suddetti territori.

Per usufruire della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti gli interessati devono presentare domanda di sospensione alla sede Inail competente e i soggetti danneggiati operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell'allegato 2 devono trasmettere via pec alla Sede Inail competente la dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui dichiarano l'inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.

C. MISURA DELL'ADDIZIONALE PER IL FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

Il DM 19.1.2015 ha confermato i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell'addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art.3 del decreto interministeriale n. 30/2011 e ha fissato, a decorrere dall'anno 2014, le seguenti misure percentuali per la determinazione dell'addizionale stessa:

- 1,33% per le imprese inquadrare nelle gestioni tariffarie Artigianato, Industria, Terziario e altre Attività, titolari di PAT;

- 0,02% per le imprese di armamento, titolari di PAN.

Le predette misure si applicano sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.

Per le PAT, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI". L'addizionale si applica ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le seguenti voci di tariffa:

Settore di inquadramento	Voce di tariffa
<i>Artigianato</i>	3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
<i>Industria</i>	3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
<i>Terziario</i>	3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
<i>Altre Attività</i>	3620, 4100, 6100, 7100

Per le PAN, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nel servizio "Visualizzazione elementi calcolo" nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007". L'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto si somma all'aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30 e 31, come di seguito riportato:

<i>Codice</i>	<i>Categorie assicurative</i>	<i>Aliquota %</i>
11	Concessionari di bordo	5,80 + 0,02
20	Trasporto passeggeri	5,80 + 0,02
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65 + 0,02
30	Trasporto merci nazionale	6,92 + 0,02
30	Trasporto merci internazionale	11,52 + 0,02
31	Trasporto merci RFI	6,77 + 0,02

D. RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2016/2017:

1. Riduzione legge 147/2013 (PAT e PAN)
2. Riduzione per il settore edile (PAT)
3. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
4. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)

5. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
7. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
8. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
10. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
11. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9 (per assunzioni effettuate entro il 31.12.2014 - PAT)
12. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

1. Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (d.d. 30.9.2015 e d.m. 9.11.2016).

La riduzione si applica ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani.

La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da oltre un biennio

La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

Polizze artigiani - lavorazioni iniziate da oltre un biennio

La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta l'Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l'Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM).

Posizioni assicurative navigazione - lavorazioni iniziate da oltre un biennio

La riduzione si applica alle navi armate con data anteriore al 3 gennaio 2015. Per ogni certificato si confronta l'Indice di Gravità Aziendale (IGA) riferito a ciascun certificato calcolato annualmente e l'Indice di Gravità Medio (IGM) per categoria assicurativa.

Per le polizze artigiane e le PAN, l'IGM da mettere a confronto con l'IGA per l'applicazione della riduzione del premio per l'anno 2016 è quello calcolato con riferimento al triennio 2010/2012, valido per il triennio 2014/2016 (d.m. 22.4.2014); l'IGM da mettere a confronto con l'IGA per l'applicazione della riduzione del premio per l'anno 2017 è quello calcolato con riferimento al triennio 2012/2014, valido per il triennio 2017/2019 (d.m. 9.11.2016). La riduzione spetta se l'IGA è inferiore o pari all'IGM. Di seguito si riportano gli Indici di Gravità Medi che si applicano a decorrere dall'anno 2017 alle polizze artigiane e alle PAN/certificati:

Gestione Navigazione		
	<i>Codici</i>	<i>IGM</i>
Trasporto passeggeri	11,12,13,16,20,21	8,99
Trasporto merci	30,31	9,59
Pesca costiera	73	6,48
Pesca mediterranea e oltre gli stretti	71,72	13,90
Rimorchiatori	40	12,67
Naviglio ausiliario	50	7,94
Diporto	80,81	3,59
Diporto a noleggio	82	8,32
Traffico locale	60,61	2,57

Tariffa Artigiani autonomi	
<i>Classe di rischio</i>	<i>IGM</i>
1	1,43
2	1,57
3	2,55
4	4,62
5	5,79
6	6,07
7	7,70
8	9,83
9	12,53

Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall'Inail ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall'INAIL.

Posizioni assicurative navigazione – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio un'apposita domanda accettata dall'Inail (www.inail.it > Servizi online > Richieste modello OT20).

L'accettazione dell'istanza 20 MAT/domanda di riduzione è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva e all'assenza di cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

2. Riduzione del premio per il settore edile (art. 29, c. 2, d.l. n.244/1995, conv. con modificazioni dalla legge n. 341/1995 e art. 36-bis, c. 8, d.l. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla legge n. 248/2006)

Per il 2016 il decreto direttoriale Lavoro/Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione contributiva per il settore edile nella misura dell'11,50%. La riduzione si applica alla regolazione 2016 e compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la *dichiarazione per benefici contributivi* con cui autocertificano ai sensi dell'art. 8 comma 4, del DM 30.1.2015, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

3. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (art. 11 c.1 legge 388/2000 che ha esteso i benefici previsti dall'art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, la misura è stabilita dall'art. 1, c. 74, legge 228/2012 e dall'art.1, c.431, legge 232/2016)

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 50,30% per la regolazione 2016 e per il 48,70% per la rata 2017.

La riduzione costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari (circolare Inail n. 29/1984), la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

4. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (art. 6, c. 1 e 6-bis, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, art. 1, c. 74, legge 228/2012 e art.1, c.431, legge 232/2016).

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi (art. 6-bis d.l. 457/1997 conv. legge 30/1998) per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% (art. 6-bis d.l. 457/1997 conv. legge 30/1998) per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 50,30% per la regolazione 2016 e del 48,70% per la rata 2017 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea (art. 11 c.1 legge 388/2000 che ha esteso i benefici previsti dall'art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, la misura è stabilita dall'art. 1, c. 74, legge 228/2012 e dall'art.1, c.431, legge 232/2016).

Le riduzioni costituiscono aiuti di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge

234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2016 e di rata 2017, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Tipologia Pesca	Regolazione 2016	Rata 2017
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,92%	3,02%

5. Sgravio Registro Internazionale (art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998)

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali (art. 17, c.3-bis legge 856/1986 come modificato dall'art. 13, c. 4 e 5, legge 488/98).

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Le categorie del trasporto passeggeri, trasporto merci e concessionari di bordo devono corrispondere l'aliquota aggiuntiva di premio per il finanziamento del Fondo vittime dell'amianto fissata nella misura dello 0,02% anche per gli anni 2016 e 2017.

6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2016 che alla rata 2017, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il Durc *online*.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durm online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

7. Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; DM 30.9.2016)

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2016

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2015, inviata entro il 29 febbraio 2016. La riduzione si applica alla regolazione 2016 nella misura del 7,61%.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2016 Agevolazioni" con il codice 127.

Regolazione 2017

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2017, per l'autoliquidazione 2017/2018, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

8. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (art. 1-quater, d.l. n. 688/1985 conv. con modificazioni dalla legge n. 11/1986)

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2016 sia per la rata 2017. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

9. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, art. 01, c. 2, dl 2/2006 conv. legge 81/2006, art. 2, c. 49, legge 191/2009 e art. 1, c. 45, legge n. 220/2010)

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2016, che alla rata 2017. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

10. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 32, c. 7-ter, d.l. n. 69/2013 conv. con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'art. 9, c. 5 della legge 67/1988)

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2016, che alla rata 2017.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 9).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

11. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9

L'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto la soppressione dei benefici contributivi di cui all'art.8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per le assunzioni effettuate fino al 31.12.2014 e per la durata massima di trentasei mesi (ultimo anno di applicazione: 2017).

I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che hanno assunto entro il 31.12.2014 con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (v. d.lgs. n. 181/2000) o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno ventiquattro mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.

Se le assunzioni sono state effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi.

La riduzione non si applica alle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

I datori di lavoro aventi diritto all'esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

12.Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del

Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

E. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PESCA COSTIERA/MEDITERRANEA E OLTRE GLI STRETTI

Per agevolare le imprese armatrici si riportano le retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l'anno 2016⁹:

Anno 2016	Euro
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA	
Comandante/Motorista/Capopesca	1.426,67
Marinaio	1.265,55
Giovanotto/Mozzo	1.104,78
PESCA OLTRE GLI STRETTI	
Comandante	3.233,13
Direttore Macchina	2.491,10
Primo ufficiale	2.076,58
Secondo ufficiale	1.845,57
Nostromo	1.655,01
Marinaio	1.499,65
Giovanotto	1.230,98
Mozzo	1.198,93

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr Agatino Cariola

⁹ Circolare n. 7 del 7 marzo 2016